STATUTO

Art. 1 – DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Codice del terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche), l'associazione di promozione sociale denominata "**Compagnia Teatrale Pizzichi di Sale APS**" con sede legale nel Comune di Firenze.

Art. 2 – FINALITA'

L'associazione, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, si propone, nello specifico, di promuovere la cultura teatrale artistica e artistica in senso lato e la formazione extra-scolastica della persona in genere, favorendo, inoltre, l'approccio alla cultura nel mondo giovanile e non. Creare occasioni di approccio al teatro prendendo in esame tutte le teorie sulla recitazione, divulgandole e sperimentandole. L'associazione eserciterà quindi le seguenti attività:

I) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 co.1 lett. i) del Codice del terzo settore., mediante:
A) laboratori teatrali, stage monografici;
B) rappresentazioni al fine di consolidare quanto appreso;
C) attività per lo sviluppo della comunicazione sociale, volte all'approfondimento delle dinamiche di gruppo, alla costruzione di team di lavoro rivolti ad associazioni, a istituti scolastici o ad aziende;
D) ricerca sulla metodologia della didattica teatrale;
In particolare, l'Associazione potrà svolgere:
-organizzazione di rappresentazioni teatrali;
-corsi di teatro;
-corsi di recitazione;
-attività di cultura teatrale e cinematografica, attraverso proiezioni, dibattiti e conferenze;
-attività ludico-ricreative.

II) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa [lett. l), co. 1, art. 5 Codice del terzo settore]. In particolare, l'Associazione potrà svolgere:

-corsi di teatro sociale volti all'inserimento nel mondo del lavoro;
-produzione di testi di supporto per le attività sopracitate;
-laboratori artistici.

Come strumenti per il raggiungimento di dette finalità l'associazione potrà collaborare o aderire ad istituzioni ed enti, anche internazionali, purché non abbiano scopo di lucro.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. La loro individuazione sarà operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. L'associazione può essere sciolta su deliberazione dell'assemblea straordinaria appositamente convocata.

Art. 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L'eventuale avanzo di gestione deve essere impiegato per lo sviluppo delle attività ed iniziative dell'associazione nel rispetto delle finalità istituzionali non lucrative della stessa.

Al fine di svolgere la propria attività e per il raggiungimento dei suoi scopi, l'associazione potrà ricevere contributi di ogni tipo, lasciti e donazioni, sia da persone fisiche che da enti.

Il patrimonio dell'associazione è costituito:
- dal fondo di dotazione iniziale disposto dai soci fondatori;

- dai beni mobili e immobili che divenissero proprietà dell'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio dei periodi precedenti;
- da eventuali donazioni, erogazioni, contributi e sovvenzioni.

Le entrate dell'associazione sono costituite:
- dalle quote associative annuali;
- dalle quote particolari una tantum;
- dalle quote di partecipazione alle attività quali convegni, seminari, corsi, rappresentazioni e altre manifestazioni;
- da contribuzioni e/o sovvenzioni da parte di persone fisiche o enti pubblici o privati;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da rendite patrimoniali;
- da proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore;
- da ogni altra entrata conseguita nel rispetto delle finalità istituzionali.

Art. 5 - BILANCIO

Il bilancio di esercizio annuale è riferito al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve essere redatto ai sensi dell'art. 13 del Codice del terzo settore e presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per l'approvazione entro e non oltre il 31 maggio dell'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione per 10 giorni precedenti la data di convocazione dell'assemblea, a disposizione di tutti gli associati.

All'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore, il bilancio di esercizio approvato dalla Assemblea deve essere depositato presso il Registro stesso nelle modalità e termini di legge.

Art. 6 - ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto dichiarino di conformarsi ad esso ed agli eventuali regolamenti dell'associazione

Si può far parte dell'Associazione in qualità di: associati fondatori, ordinari, onorari e sostenitori:

1) sono **associati fondatori** coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione, rimangono tali per tutta la durata dell'Associazione salvo dimissioni da presentarsi per iscritto al Consiglio Direttivo.
2) sono **associati ordinari** le persone che vengono ammesse previa presentazione della domanda al Consiglio Direttivo;
3) sono **associati sostenitori** coloro i quali, dopo essere ammessi come soci ordinari, si impegnano a sostenere fattivamente le attività dell'associazione. Si diviene tale con delibera del Consiglio Direttivo;
4) sono **associati onorari** persone o Enti eletti dall'assemblea su proposta degli associati fondatori per conoscenze o competenze particolari. Tali associati non sono tenuti al versamento della quota associativa.

Tutti gli associati, ad eccezione degli onorari, sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
La partecipazione alla associazione è a tempo indeterminato, ne è esclusa ogni forma diversa. La quota di partecipazione è personale e intrasmissibile a terzi sia per atto tra vivi che mortis causa; è esclusa ogni rivalutazione della quota stessa.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione alla ammissione e partecipazione degli associati.

Coloro che desiderano associarsi dovranno presentare per iscritto domanda di ammissione diretta al Consiglio Direttivo, contenente le proprie generalità, nonché dichiarazione di conoscenza e sottoscrizione delle disposizioni contenute nello Statuto e negli eventuali regolamenti emanati dagli organi associativi. Il Consiglio Direttivo, anche tramite suoi delegati, determina l'ammissione entro un congruo termine e comunque non oltre 60 giorni dalla presentazione delle domande. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati In caso di non ammissione, che deve essere motivata e opportunamente comunicata, l'interessato potrà presentare ricorso entro 60 giorni al Consiglio Direttivo, il quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Gli associati hanno diritto di ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera associativa di validità di un anno solare, di usufruire di tutte le strutture, degli eventuali servizi, attività, prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee, di eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi.

Gli associati hanno anche il diritto di prendere visione dei bilanci e di esaminare i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 del Codice del terzo settore, facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, ed alla osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi associativi.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 7 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Gli associati possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

L'esclusione opera nei segg. casi:
1) violazione delle disposizioni dello statuto, dei regolamenti o delle delibere degli organi sociali o degli organismi da questo nominati;
2) compimento di atti che arrechino danni morali e/o materiali all'Associazione;
3) morosità nel pagamento delle quote sociali per oltre sei mesi dall'inizio dell'esercizio.

L'Associato viene escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo e, nei casi di cui ai nn.1 e 2, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni, anche tramite posta elettronica.
Gli associati potranno opporsi alla deliberazione di esclusione, presentando ricorso entro 60 giorni alla Assemblea la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Gli associati esclusi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando le quote associative non versate.

Art. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:
1) l'Assemblea degli associati;
2) il Consiglio Direttivo;

3) il Presidente;
4) il Vicepresidente;
5) il Tesoriere;
6) il Segretario;
7) l'Organo di controllo, se scelto dall'Assemblea o se obbligatorio per Legge;
8) Commissioni o comitati scientifici o culturali.

Art. 9 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. È convocata, anche fuori della sede sociale, dal Presidente del Consiglio Direttivo o su richiesta di un numero di almeno 1/3 degli associati che abbiano puntualmente provveduto al pagamento delle quote associative mediante affissione di apposito avviso alla bacheca dell'associazione, almeno 8 giorni prima della data di convocazione, portata a conoscenza degli associati tramite lettera ordinaria o e-mail, od altra forma che garantisca una adeguata comunicazione. La convocazione deve contenere, oltre che gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni, sia in prima che in seconda convocazione.
È valida in prima convocazione quando sono presenti almeno il 50% degli associati. Le assemblee di seconda convocazione deliberano validamente qualunque sia il numero degli associati.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e le proposte sono approvate con il voto favorevole della maggioranza semplice dei votanti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda maggioranze diverse.
Ogni associato ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro associato con diritto di voto il quale non può detenere più di tre deleghe.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e delibera:
1) sull'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e sulla destinazione e copertura rispettivamente dell'avanzo o disavanzo di gestione;
2) sull'ammissione dei soci onorari e sulla esclusione degli associati;
3) sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
4) sull'approvazione di eventuale regolamento interno e relative modifiche;

5) sulla nomina e revoca dei componenti degli organi associativi;
6) sulla la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
7) sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
8) sullo scioglimento dell'associazione;
9) su quant'altro a ad essa demandato per legge o per statuto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione la delibera è presa a maggioranza qualunque sia il numero dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati presenti in assemblea.

Le assemblee possono essere tenute in modalità telematica a condizione che ogni intervenuto abbia la possibilità di partecipare attivamente e sia in grado di percepire compiutamente gli argomenti trattati, ricevere eventuali documenti prodotti in assemblea e che il Presidente ed il Segretario dell'assemblea si trovino nel medesimo luogo e siano in grado di identificare gli associati che partecipano e votano.

Art. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo che opera in attuazione degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente. Ciascun consigliere può essere, per gravi motivi, revocato con il voto favorevole della maggioranza degli associati.

Il Consiglio Direttivo è composto da due a sette membri eletti dall'assemblea scelti tra gli associati.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. E' ammessa la possibilità di tenere le riunioni di Consiglio in modalità telematica a condizione che ogni intervenuto abbia la possibilità di partecipare attivamente e sia in grado di percepire compiutamente gli argomenti trattati, ricevere eventuali documenti prodotti e che il Presidente ed il Segretario della riunione si trovino nel medesimo luogo e siano in grado di identificare i consiglieri che partecipano e votano.

Spettano al Consiglio Direttivo i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione. Lo stesso può attribuire deleghe a singoli consiglieri per quanto riguarda l'ordinaria amministrazione.

Il potere di rappresentanza attribuito dal Consiglio ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Sono competenze del Consiglio Direttivo tra l'altro:
a) redigere i programmi di attività associativa previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
b) curare le esecuzioni delle delibere dell'assemblea, redigere il bilancio consuntivo e preventivo e sottoporlo all'approvazione dell'assemblea;
c) deliberare circa l'ammissione, l'espulsione degli associati ed accettare le dimissioni;
d) attribuire incarichi anche per la gestione di servizi da prestare agli associati;
e) emanare deliberazioni in ordine al patrimonio dell'associazione ed alla richiesta delle quote sociali annuali, stabilendone l'entità;
f) formulare le proposte di eventuali regolamenti interni da sottoporre all'assemblea degli associati;
g) svolgere tutte le attività necessarie e funzionali alla gestione associativa;
h) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
i) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente, un Vice presidente, un Tesoriere e un Segretario.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione di fronte ai terzi e in giudizio, nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie; a lui spetta l'uso della firma sociale. In caso di impedimento temporaneo viene sostituito dal Vicepresidente.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente, o chi ne fa le veci, convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere è responsabile dei valori e della cassa della associazione e della tenuta della relativa contabilità. Il Tesoriere predispone la bozza di bilancio entro 4 mesi dalla fine dell'esercizio mettendolo a disposizione del Consiglio Direttivo.

Il Segretario cura il disbrigo della corrispondenza, controfirma gli atti sociali, è responsabile della conservazione degli atti correnti, dei registri delle riunioni assembleari, del libro degli associati.

Art. 11 - ORGANO DI CONTROLLO

Qualora se ne ravvisi la necessità, o obbligatoriamente in caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 30 del Codice del terzo settore, può essere nominato dall'assemblea un organo di controllo anche monocratico.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del terzo settore, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del terzo settore.
I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12 - LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se esistente, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta formale a mezzo posta raccomandata o elettronica certificata.

Art. 13 - VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie e nel rispetto delle modalità di legge.

Art. 14 - SCIOGLIMENTO

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e determina la destinazione dell'eventuale residuo attivo, dedotte le passività, che deve essere devoluto ad altro ente del terzo settore che persegua finalità analoghe o per fine di pubblica utilità secondo le disposizioni previste dall'art. 9 del Codice del terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 - NORME FINALI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.